



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente f.f.	Cinzia Barisano
Primo referendario	Giovanni Natali
Referendario	Nunzio Mario Tritto
Referendario	Daniela Piacente
Referendario	Donatella Palumbo, <i>relatrice</i>
Referendario	Antonio Arnò

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE/ORDINANZA ISTRUTTORIA

in merito al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Pulsano (TA), ai sensi dell'art. 243-*quater* comma 3 del d.lgs. n. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.);
udita la relatrice, referendario dott.ssa Donatella Palumbo, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2023, convocata con ordinanza n. 22/2023;

Premesso in

FATTO

1. Il Comune di Pulsano fa parte del territorio della Provincia di Taranto; all'1.1.2022 la popolazione residente è di 11.141 abitanti (ultima rilevazione dati ISTAT).
2. Con deliberazione n. 40 del 20.8.2018, immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale del Comune di Pulsano (TA), in occasione della verifica annuale sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberava il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario

pluriennale di cui all'art. 243-bis T.U.E.L., accertata l'impossibilità di garantire il mantenimento degli stessi mediante adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 193 e 194 T.U.E.L..

In particolare, il Consiglio comunale evidenziava la presenza di una grave situazione finanziaria riassumibile nei seguenti punti:

- sistematico ricorso alle anticipazioni di tesoreria e all'utilizzo dei fondi a specifica destinazione in termini di cassa;
- scostamento tra previsioni e accertamenti e tra previsioni e incassi piuttosto accentuato e fonte della predetta sofferenza di cassa;
- squilibrio della gestione corrente che si presenta essere come strutturale e, quindi, come incapacità di finanziare la spesa corrente con entrate proprie ed ordinarie;
- emersione di un importante disavanzo di amministrazione non correttamente accertato in occasione della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi;
- emersione di posizioni debitorie fuori bilancio e passività potenziali non fronteggiabili con i rimedi ordinari previsti dal T.U.E.L.;
- presenza di residui attivi derivanti da tributi locali incagliati poiché di difficile o dubbia esigibilità;
- necessità di rideterminare, con maggiore analiticità, i fondi accantonati e vincolati del risultato di amministrazione;
- insufficiente accantonamento per passività potenziali e per un fondo spese legali future;
- necessità di rivedere le modalità di costituzione e di gestione del fondo pluriennale vincolato di spesa;
- necessità di revisionare, in via straordinaria, i residui attivi e passivi conservati in bilancio, con la possibilità di emersione di ulteriori disavanzi al momento non conosciuti.

3. Con deliberazione consiliare n. 82 del 17.11.2018, corredata del parere favorevole dell'organo di revisione, il Consiglio comunale approvava, entro il termine perentorio di 90 giorni previsto dall'art. 243-bis comma 5 T.U.E.L., il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata di 15 anni (2019-2033) al fine di ripianare una massa passiva di complessivi € 8.088.712,88. La deliberazione in oggetto veniva inviata al Ministero dell'Interno e a questa Sezione regionale di controllo in data 27.11.2018.

4. Con delibera n. 1 del 25.1.2022, acquisita al prot. Cdc n. 418 del 27.1.2022, il Consiglio comunale esprimeva la volontà, ai sensi dell'art. 1 comma 992 della legge n. 234/2021 (così come modificato dal decreto-legge n. 228/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 25/2022), di rimodulare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con deliberazione n. 82/2018. La richiamata norma, in deroga al T.U.E.L., concedeva infatti agli enti locali che avevano approvato il piano di riequilibrio prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali non si fosse ancora concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater* T.U.E.L. - come nel caso del Comune di Pulsano (TA), per il quale era ancora in corso l'istruttoria da parte del Ministero dell'Interno - la facoltà di comunicare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la volontà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio già adottato. Le delibera del Consiglio comunale n. 1 del 25.1.2022 veniva ritualmente trasmessa, ai sensi del comma 993 dell'art. 1 della legge n. 234/2021, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno.

5. Tuttavia, il successivo termine previsto dal comma 994 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 per la presentazione della proposta di rimodulazione o di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale - *“entro il centocinquantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993”* - spirava invano, in quanto in data 7.4.2022, a seguito di dimissioni irrevocabili del Sindaco e in ragione dell'intervenuto scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 143 T.U.E.L., subentrava nella gestione del Comune di Pulsano (TA) il Commissario straordinario nominato con D.P.R. in data 20.4.2022.

6. Il Commissario straordinario del Comune di Pulsano (TA), dunque, redigeva in data 6.7.2022 la relazione di inizio mandato della gestione commissariale *ex art. 4-bis* del d.lgs. n. 149/2011 e, ai sensi dell'art. 243-*bis* comma 5 T.U.E.L., con successiva deliberazione commissariale n. 38 del 5.9.2022, avente prot. Cdc n. 4311 del 7.9.2022, approvava la riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale - dichiarato immediatamente esecutivo - della durata di venti anni: dall'anno 2022 all'anno 2041, con richiesta di accesso al Fondo di rotazione previsto dall'art. 243-*ter* T.U.E.L.. La deliberazione commissariale n. 38 del 5.9.2022 veniva ritualmente trasmessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 243-*quater* T.U.E.L., alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno.

7. Con nota avente prot. Cdc n. 2625 del 15.5.2023, il Ministero dell'Interno ha trasmesso alla Sezione la relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali in merito al Piano dell'Ente, redatta il 3.5.2023, ai sensi dell'art. 243-*quater* comma 1 T.U.E.L.. In particolare, nelle considerazioni conclusive si afferma che *«ferma restando la competenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla valutazione della idoneità e congruenza delle misure di risanamento individuate dall'ente nel piano, rispetto all'obiettivo del riequilibrio economico finanziario, si rileva, per quanto osservato nel corpo della presente relazione, che il Comune di Pulsano (TA) ha presentato un piano rimodulato, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del TUEL, sostanzialmente in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento e alle indicazioni fornite dalle Linee Guida elaborate dalla Corte dei conti»*.

Al fine di consentire un'adeguata valutazione in ordine all'attendibilità e congruità delle misure di risanamento previste dal Piano, anche alla luce delle considerazioni conclusive espresse dalla Direzione centrale della finanza locale, il Collegio ritiene necessario un approfondimento istruttorio volto alla verifica degli aspetti non sufficientemente e/o adeguatamente chiariti allo stato degli atti, in linea con quanto previsto dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2013, secondo cui *«(...) se, ai fini della formulazione del giudizio conclusivo sul piano di riequilibrio, dovesse ravvisare anche alla luce dei criteri e dei parametri delle Linee-guida ex art. 243-*quater* del TUEL, la necessità di approfondimenti cognitivi necessari a rendere esplicito e chiaro il valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure riportate nel piano, in ciò non può ritenersi pregiudicata dalle risultanze istruttorie rassegnate nella relazione finale della commissione, disponendo degli ordinari poteri cognitivi ed istruttori propri»*.

Con la deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR, la stessa Sezione delle autonomie ha altresì chiarito che *«il supporto operativo dato dalle linee guida e dal relativo schema istruttorio - si rammenta - non limita, comunque, gli approfondimenti istruttori di cui la Commissione e le Sezioni regionali ravvisino la necessità, in relazione anche ad ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse»*.

Ciò posto, in punto di diritto e di fatto, per le motivazioni di seguito esposte, la Sezione regionale di controllo per la Puglia, nell'ambito dei propri poteri istruttori e cognitivi, reputa necessario acquisire i chiarimenti e le integrazioni istruttorie in relazione ai profili di seguito

emarginati, previa disamina delle condizioni per l'adozione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato da parte del Comune di Pulsano (TA).

1. Il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

1.1. La procedura di cui all'art. 243-bis comma 5 T.U.E.L.

Come già indicato nella parte in fatto, il Comune di Pulsano (TA), nonostante la volontà espressa nella delibera di Consiglio comunale n. 1 del 25.1.2022 di rimodulare ai sensi dell'art. 1 comma 992 della legge n. 234/2021 il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione n. 82 del 17.11.2018, non ha completato tale percorso per scadenza infruttuosa dei termini.

Pertanto, il Commissario straordinario, subentrato in data 7.4.2022 nella gestione dell'Ente, ha dato corso alla procedura ordinaria prevista dall'art 243-bis comma 5 T.U.E.L. secondo cui *“Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149”*.

1.2. Il Commissario straordinario

Quanto alla legittimazione soggettiva del Commissario straordinario ad adottare la deliberazione commissariale n. 38 del 5.9.2022, avente ad oggetto *“Approvazione riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Art. 243-bis comma 5 – Art. 243-quater comma 3 del T.U.E.L.”*, la Sezione si esprime positivamente.

In particolare, dall'esame del decreto prefettizio del 7.4.2022 e del D.P.R. del 20.4.2022, è emerso che la dott.ssa Rosa Maria Padovano è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Pulsano (TA) *“con i poteri del Consiglio comunale, della Giunta municipale e del Sindaco”*.

Si ritiene, dunque, assimilabile la posizione del Commissario straordinario a quella della nuova amministrazione in carica – indicata, dall'art. 243-bis comma 5 T.U.E.L., quale

legittimata alla facoltà di rimodulazione del Piano – in ragione sia dei poteri conferiti con i predetti decreti sia in quanto entrambi sono soggetti alla presentazione della relazione di cui all'art. 4-bis comma 2 del d.lgs. n. 149/2011, nonchè alla luce del *favor* dell'ordinamento verso la procedura di riequilibrio, finalizzata al conseguimento del risanamento finanziario a tutela del bilancio quale bene pubblico, enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 34 del 2021, a proposito dell'estensione del termine di sessanta giorni in caso di nuova compagine dell'ente locale che si trova a fronteggiare una crisi già dichiarata dall'amministrazione precedente e a cui spetta formulare *ex novo* il Piano.

1.3. La rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Diversamente da quanto previsto dall'art. 1 comma 992 della legge n. 234/2021 (così come modificato dal decreto-legge n. 228/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 25/2022), la facoltà introdotta nella fase di avvicendamento delle amministrazioni all'art. 243-bis comma 5 T.U.E.L. consente solo la rimodulazione del Piano e non anche la sua riformulazione.

Sul punto, la Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR, rappresenta che *“con il termine “riformulazione” deve intendersi una nuova edizione del piano di riequilibrio, mentre la “rimodulazione” consiste nella revisione e/o riorganizzazione del piano stesso sulla base di esigenze diverse sopravvenute (vengono revisionati una serie di parametri in modo coordinato e graduale)”*, precisando che *“vanno richiamate le deliberazioni della Sezione autonomie n. 13/2016 e n. 9/2017 ove si chiarisce che la distinzione tra “rimodulazione” e “riformulazione” del piano di riequilibrio appare simmetrica a quella tra enti che hanno già ottenuto l'approvazione del piano dalla competente Sezione regionale ed enti che hanno soltanto deliberato il piano per il quale, in seguito alla riformulazione, si rende necessaria la trasmissione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali al fine di garantire la corrispondenza tra il piano oggetto d'istruttoria ed il piano oggetto di decisione”*.

Per comprendere se trattasi di “rimodulazione” o “riformulazione” occorre scrutinare dettagliatamente gli elementi fattuali presenti nel caso di specie.

In primo luogo, dal punto di vista meramente terminologico, si segnala che nella deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 25.1.2022 si utilizza il termine “rimodulazione” mentre nell'oggetto della deliberazione commissariale n. 38 del 5.9.2022 il diverso termine “riformulazione” ma, nel corpo dell'allegato schema istruttorio del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, i due termini vengono utilizzati indifferentemente.

In secondo luogo, il Commissario straordinario, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione ministeriale, rappresenta la necessità di procedere alla rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario - a suo tempo approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 82 del 17.11.2018 - atteso che *“il ricorso alla rimodulazione è motivato dalla necessità di aggiornare lo stato di attuazione del medesimo ed i relativi dati nonché adeguare detto strumento di risanamento alle novità normative nel frattempo introdotte dal legislatore, considerato il rilevante impatto economico-contabile di queste ultime, anche alla luce delle indicazioni fornite nel tempo dalla giurisprudenza. Dopo l'adozione del piano adottata dall'Ente nel 2018, si sono succedute numerose normative che hanno interessato gli enti locali in generale e, fra questi, anche quelli che hanno avviato il percorso di risanamento tramite l'adozione del piano di riequilibrio. A titolo esemplificativo ricordiamo le novità succedutesi in materia di contabilizzazione del fondo anticipazione liquidità (art. 39-ter del DL n. 162/2019; art. 52 del DL n. 73/2021) nonché una serie di pronunce da parte della Corte Costituzionale (sentt. n. 4/2020 e n. 115/2020). Nel frattempo l'Ente ha anche ottenuto altre anticipazioni di liquidità previste dal legislatore per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili (DL n. 34/2020) ed ha, altresì, ricevuto nel 2019 un'anticipazione ex art. 243-quinquies del TUEL, pari al 50% del totale”,* concludendo, pertanto, che *“tutti i suddetti eventi, come precedentemente riassunti, hanno determinato un impatto tanto in termini finanziari-economici quanto in merito alla corretta contabilizzazione delle relative somme in entrata e in uscita: conseguentemente, lo scopo di coordinare la normale attività gestionale dell'Ente, la prosecuzione del percorso di risanamento e gli adempimenti conseguenti alle citate novità, hanno indotto il Comune a procedere alla riformulazione del piano, consentendo in tal modo anche la formalizzazione dei risultati ottenuti durante il percorso di risanamento e la conciliazione con le attività di gestione dei disavanzi creatisi nel tempo”*.

Alla luce di quanto esposto, dunque, sebbene nell'oggetto della delibera commissariale n. 38 del 5.9.2022 e nelle conclusioni dell'allegato schema istruttorio si faccia riferimento al termine riformulazione, la Sezione aderisce all'interpretazione, seguita peraltro anche dalla Commissione ministeriale, secondo cui si tratta di una rimodulazione atteso che si pone in sostanziale continuità con il Piano originario approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 17.11.2018, seppur con decorrenza e durata differente, con conseguente ammissibilità della procedura ex art. 243-bis comma 5 T.U.E.L..

1.4. Il termine finale

Il Commissario straordinario ha tempestivamente presentato la relazione di inizio mandato della gestione commissariale in data 6.7.2022, di talchè il termine per la delibera di

approvazione della rimodulazione del Piano sarebbe decorso in data 4 settembre 2022. Tuttavia, il termine finale risulta rispettato nonostante la delibera avente ad oggetto la rimodulazione del Piano sia stata approvata in data 5 settembre 2022, in quanto vige il principio generale, dettato dall'art. 155 comma 4 del codice di procedura civile, secondo cui se il giorno di scadenza è festivo – come nel caso di specie, ricorrendo il 4 settembre 2022 la giornata di domenica – la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

2. Il disavanzo da ripianare

2.1. Il rendiconto 2021

L'art. 243-bis comma 6 lett. b) T.U.E.L. prevede che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve contenere *«la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio»*.

La massa passiva oggetto di ripiano, così come registrata in sede di rendiconto 2021, è pari a € 14.763.523,33, dunque in sostanziale aumento rispetto al disavanzo atteso di € 5.076.156,07 risultante dal Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato nell'anno 2018.

In data 1.8.2022, infatti, il Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, approvava con delibera n. 28/2022 il Rendiconto 2021 riportante le seguenti risultanze:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				8.875.522,67
RISCOSSIONI	(+)	1.179.156,24	12.007.685,01	13.186.841,25
PAGAMENTI	(-)	4.173.616,01	12.757.189,41	16.930.805,42
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			5.131.558,50
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.131.558,50
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	11.621.337,59	6.107.494,33	17.728.831,92
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.674.997,68	4.265.315,87	6.940.313,55
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			206.736,34
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.319.895,36
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)			14.393.445,17

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021		8.624.481,43
Fondo anticipazioni liquidità		12.965.532,31
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contezioso		2.036.795,82
Altri accantonamenti		807.859,97
	Totale parte accantonata (B)	24.434.669,53
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		88.255,38
Vincoli derivanti da trasferimenti		4.168.498,84
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		109.645,96
Altri vincoli da specificare		0,00
	Totale parte vincolata (C)	4.366.400,18
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	355.898,79
	Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	-14.763.523,33

Tab. 1: Comune di Pulsano (TA) – rendiconto 2021: risultato di amministrazione

Il disavanzo registrato alla data del 31.12.2021 risultava essere così strutturato:

da riaccert. str. Residui 2015 (ripiamo 2015-2044)	5.938.017,19
da contabilizzazione FAL 2020 (ripiamo 2021-2030)	1.160.328,59
da nuovo piano di req. 2022 (ripiamo 2022-2041)	7.665.177,55
Disavanzo iniziale	14.763.523,33

Tab. 2: Comune di Pulsano (TA) – rendiconto 2021

Nel Rendiconto 2021, risultavano pertanto accantonati:

- un Fondo crediti dubbia esigibilità di € 8.624.481,43;

- un Fondo anticipazioni liquidità di € 12.965.532,31;
- un Fondo perdite società partecipate pari a zero;
- un Fondo contenzioso di € 2.036.795,82;
- un Fondo per altri accantonamenti di € 807.859,97;

per l'importo complessivo pari a € 24.434.669,53.

Risultavano altresì vincolati:

- per vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili € 88.255,38;
- per vincoli derivanti da trasferimenti € 4.168.498,84;
- per vincoli derivanti da contrazione di mutui la somma è pari a zero;
- per vincoli formalmente attribuiti dall'Ente € 109.645,96;

per l'importo complessivo pari a € 4.366.400,18.

Inoltre, alla data di approvazione del Piano rimodulato, secondo quanto indicato nello schema istruttorio, non risultavano esserci debiti fuori bilancio da riconoscere senza copertura di bilancio, da evidenziare nella massa passiva.

In primo luogo, si chiede di specificare se l'Ente abbia provveduto nel periodo 2015 - 2022 al ripiano della quota annuale da riaccertamento straordinario dei residui pari a € 258.174,66, fornendo evidenza contabile.

In secondo luogo, si evidenzia che il maggior disavanzo registrato alla data del 31 dicembre 2021, secondo la deliberazione commissariale n. 38 del 5.9.2022, risultava essenzialmente dovuto a:

- scostamento piuttosto accentuato tra previsioni e accertamenti e tra previsioni e incassi;
- squilibrio della gestione corrente;
- presenza di residui attivi derivanti da tributi locali di difficile o dubbia esigibilità;
- intervento di nuove norme nel corso degli anni in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, quali le modalità di contabilizzazione del Fondo anticipazione liquidità (F.A.L.);
- effetti negativi sulla riscossione per la pandemia da COVID-19.

Orbene, al fine di verificare la corretta e veritiera quantificazione del disavanzo registrato dall'Ente a partire dall'esercizio 2018 e cristallizzato al 31.12.2021, nonché per aggiornare i dati con l'ultimo rendiconto approvato - esercizio 2022, essenziale per accertare l'effettiva situazione di recupero del disavanzo previsto nel Piano di riequilibrio finanziario

pluriennale rimodulato – non può prescindere dall'accertamento in ordine alla congruità degli accantonamenti e dei vincoli iscritti nel risultato di amministrazione, atteso che una mancata valorizzazione delle quote vincolate e accantonate, così come una sottostima delle medesime, si traduce inevitabilmente nell'alterazione del risultato finale e in un sottodimensionamento del disavanzo esistente alla data di chiusura dell'esercizio finanziario interessato dalla procedura di risanamento.

2.2. Fondo crediti dubbia esigibilità

Nel rendiconto 2021 risultava accantonata al Fondo crediti dubbia esigibilità la quota di € 8.624.481,43. Al riguardo, l'Ente è invitato a inoltrare il prospetto di calcolo analitico dell'accantonamento al predetto Fondo relativo al rendiconto 2021 nonché al rendiconto 2022, redatto secondo il principio contabile 4/2, paragrafo n. 3 e l'esempio n. 5 dell'allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011, in cui si dovranno indicare: le voci di entrata considerate ai fini della svalutazione; l'entità dei residui attivi, con le relative percentuali di riscossione, per ciascuna annualità e, rispettivamente, per l'anno 2021 dall'1.1.2017 all'1.1.2021 e per l'anno 2022 dall'1.1.2018 all'1.1.2022; l'entità dei residui attivi riportati al 31.12.2021 e al 31.12.2022 ai fini della svalutazione; la percentuale media di riscossione e la percentuale di svalutazione applicata ai residui attivi considerati ai fini del calcolo del completamento a cento; nonché, con riferimento alle categorie delle entrate prese in considerazione ai fini della determinazione del Fondo, si dovrà trasmettere l'elenco di eventuali entrate escluse dal calcolo, indicando per ognuna di esse la motivazione per la quale si è ritenuto di non svalutarle e precisare se, in relazione al metodo di calcolo, si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis del decreto-legge n. 18/2020.

2.3. Fondo anticipazioni liquidità

Nel rendiconto 2021 risultava accantonata al Fondo anticipazioni liquidità la quota di € 12.965.532,31. Dall'esame della documentazione pervenuta, e in particolare dallo schema istruttorio del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato, si evince che l'Ente ha fatto ricorso nel tempo alle anticipazioni di liquidità nei seguenti termini:

- decreto-legge n. 35/2013 (prima *tranche*): importo € 2.788.131,43 (debito residuo al 31.12.2021 € 2.316.145,70);

- decreto-legge n. 35/2013 (seconda *tranche*): importo € 2.788.131,43 (debito residuo al 31.12.2021 € 2.256.103,79);
- decreto-legge n. 78/2015: importo € 4.351.144,19 (debito residuo al 31.12.2021 € 3.048.010,04);
- decreto-legge 34/2020 (erroneamente indicato come decreto-legge n. 116/2020): importo € 5.345.272,78 - originaria 7.056.791,45 (debito residuo al 31.12.2021 € 5.345.272,78).

Alla luce di quanto esposto, si invita l'Ente a fornire il piano di ammortamento, il dettaglio dei debiti finora pagati utilizzando i suddetti prestiti, nonché a chiarire se sia in regola con il rimborso delle rate.

Inoltre, in ordine al disavanzo da F.A.L. 2020 per € 1.160.328,59, l'Ente è invitato a chiarire se vi è stata contabilizzazione ai sensi dell'art. 52 comma 1-*bis* del decreto-legge n. 73/2021 e se per tale disavanzo l'Ente ha usufruito di un contributo ai sensi del decreto-legge n. 104/2020.

L'Ente, infine, dovrà provvedere alla compilazione della seguente tabella da cui emergano gli anni e gli importi accertati e incassati a titolo di anticipazione di liquidità e chiarire se si sia avvalso della facoltà dall'art. 2, comma 6 del decreto-legge n. 78/2015 (norma che, come noto, consentiva di assorbire il Fondo anticipazioni liquidità nel Fondo crediti dubbia esigibilità, con conseguente minor accantonamento complessivo nel risultato di amministrazione):

Esercizio	Importo complessivo accertato (A)	Importo complessivo riscosso (B)	Ammontare del prestito già restituito ©	Ammontare del prestito ancora da restituire (F.A.L. al termine dell'esercizio) (D=A-C)
ANTE 2015				
2015				
2016				
2017				
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				

TOTALE				
--------	--	--	--	--

2.4. Fondo perdite società partecipate

L'Ente chiarisca il motivo per il quale ha appostato una somma pari a zero nel Fondo perdite società partecipate del rendiconto 2021 nonché fornisca i dati relativi al rendiconto 2022.

2.5. Fondo contenzioso

Nel Fondo contenzioso accantonato nel rendiconto 2021 è presente la somma di € 2.076.795,82. Si prega di allegare un elenco analitico in merito al contenzioso pendente alla data del 31.12.2021, comprensivo delle sentenze non definitive e non esecutive, utilizzando la tabella di seguito riportata:

n. R.G.	Contenzioso (indicare parti)	valore causa (in euro)	importo spesa in caso di soccombenza	somma già impegnata	stima rischio soccombenza (%)	importo accantonato a fondo
Totale						

L'Ente provveda anche ad illustrare le modifiche, in aumento o in diminuzione, apportate agli stanziamenti del Fondo contenzioso nell'esercizio 2022.

2.6. Altri accantonamenti

Si chiede di fornire il dettaglio delle singole voci iscritte nel fondo "Altri accantonamenti" nel rendiconto 2021 e nel rendiconto 2022.

In particolare, con riguardo al Fondo per i debiti fuori bilancio, si chiede di compilare la seguente tabella con riferimento a tutti i debiti fuori bilancio inseriti nel Piano di riequilibrio Finanziario pluriennale rimodulato:

N. d'ordine	Nome creditore	Esercizio di emersione debito	Articolo 194 T.U.E.L. (lett. a, b, c, d, e)	Deliberazione riconoscimento Consiglio comunale			Pagamenti dfb riconosciuti nell'esercizio 2021 ed esercizi precedenti			In attesa di riconoscimento al 31.12.2021
				numero	data	Trasmissione alla Procura regionale Cdc (Si/No)	importo pagato nell'esercizio	Modalità di copertura	residuo da pagare all'attualità	

Totale								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

In ordine ad eventuali atti di transazione sottoscritti fino al 31.12.2022 si invita l'Ente a compilare la seguente tabella, specificando l'anno di emersione del debito e l'importo pagato a seguito della transazione, con indicazione della data del pagamento:

N. d'ordine	Nome creditore	Esercizio di emersione	deliberazione approvazione transazione		Pagamento transazioni nell'anno N		
			numero	data	importo pagato anno N	Importo da pagare anno N	residuo da pagare all'attualità
1							
2							
...							
	Totale						

2.7. Fondo di garanzia per i debiti commerciali *ex lege* n. 145 del 30 dicembre 2018

L'articolo 1 commi 859/866 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha istituito, a partire dall'esercizio 2021, il Fondo di garanzia debiti commerciali per «sopperire alla incapacità dell'ente di coordinare l'assunzione di obbligazioni (legittimamente iscritte in bilancio) con la effettiva disponibilità della liquidità necessaria al loro pagamento alle scadenze di legge» (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 78/2020).

Si tratta di un accantonamento - ulteriore rispetto agli altri fondi previsti dall'art. 167 T.U.E.L. e dal principio contabile 4/2 - che di fatto limita la capacità di spesa degli enti locali, con l'obiettivo di garantire l'allineamento tra la capacità di spesa e la effettiva disponibilità di cassa, al fine di fronteggiare la problematica dell'indebitamento commerciale insoluto delle Pubbliche amministrazioni.

In dettaglio, il comma 859 prevede che «A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 [...], se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia

ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 [...] se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231».

Le misure di cui al comma 862 consistono nello stanziamento in parte corrente di «*un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

«a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente».

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la percentuale di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata «*sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”*» e l'esclusione va intesa come riferita «*solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l'anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL*» (cfr. Sezione controllo Campania n. 4/2022).

Alla luce delle anzidette coordinate normative, occorrerà pertanto defalcare dagli stanziamenti riguardanti la spesa per l'acquisizione di beni e servizi quegli stanziamenti correlati a risorse con specifico vincolo di destinazione. Sull'importo così risultante, andrà

applicata la percentuale di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali stabilita in base ai criteri fissati nelle lettere da a) a d) del comma 862.

Orbene, nel rendiconto 2021 è presente una quota accantonata al Fondo di garanzia per i debiti commerciali pari a € 305.000,00. Al riguardo posto, si chiede all'Ente di:

- chiarire le ragioni sottese all'accantonamento del Fondo di garanzia dei debiti commerciali (se discendente dalla mancata riduzione nell'esercizio 2020 del 10% del debito commerciale residuo, ovvero dal ritardo nei pagamenti e in questo ultimo caso precisare l'indice di ritardo);
- esplicitare il metodo di calcolo utilizzato per la quantificazione del F.G.D.C.;
- fornire l'elenco delle "spese vincolate" considerate ai fini del calcolo, precisandone la tipologia (se inerenti a risorse con vincoli di destinazione derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, ovvero risorse vincolate di altra natura).

Inoltre, si chiede all'Ente di fornire i dati del rendiconto anno 2022 con le medesime precisazioni.

2.7.1. Indice di tempestività dei pagamenti

A tal riguardo, si chiede all'Ente di compilare le seguenti tabelle per verificare i dati in merito ai pagamenti dei debiti di natura commerciale al 31.12.2021 e al 31.12.2022:

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31.12.2021	di cui stock debito residuo al 31.12.2020

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31.12.2022	di cui stock debito residuo al 31.12.2021

2.8. Quote vincolate nel risultato di amministrazione 2021 e 2022

Si invita l'Ente fornire un elenco analitico delle quote iscritte nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2021 e 2022 distinto per singole voci.

2.9. Fondi COVID-19 e risorse del fondo *ex art. 106 del decreto-legge n. 34/2020* confluite nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020

Si chiede all'Ente di compilare la seguente tabella, indicando per ciascun contributo ricevuto l'importo erogato e la data di pagamento:

CONTRIBUTI RICEVUTI DA DD.MM. PER EMERGENZA SANITARIA NEL 2020			
	IMPORTO RICEVUTO	IMPORTO EROGATO	DATA DI PAGAMENTO
<i>Art. 106 d.l. 34/2020 (Fondone)</i>			
<i>Art. 39 d.l. 104/2020 (Incremento Fondone)</i>			
<i>Art. 177 d.l. 34/2020 (Minori entrate da IMU - I tranche)</i>			
<i>Art. 177 d.l. 34/2020 (Minori entrate da IMU - II tranche)</i>			
<i>Art. 180 d.l. 34/2020 (Minori entrate imposta soggiorno)</i>			
<i>Art. 40 d.l. 104/2020 (Incremento ristoro imposta di soggiorno)</i>			
<i>Art. 181 d.l. 34/2020 (Minori entrate da TOSAP -I tranche)</i>			
<i>Art. 181 d.l. 34/2020 (Minori entrate da TOSAP - II tranche)</i>			
<i>Art. 114 d.l. 18/2020 (Fondo per la sanificazione degli ambienti)</i>			
<i>Art. 115 d.l. 18/2020 (Fondo per lo straordinario della Polizia locale)</i>			
<i>Art. 2, comma 1, d.l. 154/2020 (Fondo solidarietà alimentare)</i>			
TOTALE			

Si richiede, altresì, di compilare le seguenti tabelle:

Fondi Covid-Totale Avanzo vincolato		
		Importo
Fondo funzioni fondamentali percepito	(+)	
totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID al netto dei ristori	(±)	
minori spese	(+)	
maggiori spese	(-)	
quota ristoro imposta soggiorno non utilizzata	(-)	
avanzo vincolato da legge da certificazione fondo		
quota contratti servizi continuativi	(+)	
quota TARI non utilizzata	(+)	
quota ristoro imposta soggiorno non utilizzata	(+)	
quota ristori spesa non utilizzata	(+)	
TOTALE AVANZO VINCOLATO		

Vincoli sui ristori di spesa	ACCERTAMENTI (a)	IMPEGNI E FPV (b)	VINCOLO (c = a - b)
Solidarietà Alimentare (art. 2 d.l. 154/2020)			
Sanificazione (art. 114 d.l. 18/2020)			
Straordinari Polizia Locale (art. 115 d.l. 18/2020)			
Centri Estivi e contrasto alla povertà educativa (art. 105 d.l. 34/2020)			
TOTALE			

Si prega, infine, di compilare la seguente tabella, chiarendo in quale voce della parte vincolata del risultato di amministrazione per l'esercizio 2020 siano stati inseriti i singoli ristori non utilizzati:

Analitico risorse vincolate	Vincoli derivanti da legge/da trasferimenti	Entrate vincolate accertate	Impegni finanziati da entrate vincolate	Risorse vincolate nel risultato amministrazione
<i>Fondo Funzioni Fondamentali (art. 106 d.l.34/2020) + Ristori IMU + Ristori TOSAP/COSAP</i>				
<i>Solidarietà Alimentare (art. 2 d.l. 154/2020)</i>				
<i>Sanificazione (art. 114 d.l. 18/2020)</i>				
<i>Straordinari Polizia Locale (art. 115 d.l. 18/2020)</i>				
<i>Centri Estivi e contrasto alla povertà educativa (art. 105 d.l. 34/2020)</i>				
TOTALE				

Si rammenta, al riguardo, che la perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (cd. *Fondone*) deve essere calcolata «al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza» (art. 39 comma 2 del decreto-legge n. 104/2020) e che la differenza tra l'ammontare del Fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza COVID-19 deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020.

Infatti, l'art. 1 comma 823 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate nel 2020 confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e possono essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020 e cioè per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria.

Si chiede, infine, di fornire copia della certificazione *ex art. 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. "certificazione COVID")*, con attestazione della data di avvenuta trasmissione.

3. Il cronoprogramma di rientro del disavanzo

Il cronoprogramma di rientro dell'intero disavanzo di amministrazione previsto dal Comune di Pulsano (TA) è stato determinato in venti annualità, in quanto il rapporto tra passività da ripianare (€ 14.763.523,33) e ammontare degli impegni di cui al Titolo I della spesa del rendiconto dell'anno 2021 (€ 8.144.189,28), ai sensi dell'art. 243-*bis* comma 5 T.U.E.L., è pari al 181,28%.

Lo schema allegato a pag. 41 dello schema istruttorio del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato (Sezione II - paragrafo 2.2.) riporta nel dettaglio le quote stabilite per il recupero totale della massa debitoria pari ad € 14.763.523,33 ovvero € 770.358,94 per n. 9 annualità (dal 2022 al 2030) ed € 711.844,81 per n. 11 annualità (dal 2031 al 2041).

Si chiede, pertanto, all'Ente di illustrare se a partire dal rendiconto 2022 è stata applicata in sede di bilancio la quota di disavanzo prevista dal cronoprogramma, segnalando eventualmente le motivazioni in caso negativo.

Inoltre, si chiede di relazionare in merito all'eventuale superamento, negli esercizi 2021 e 2022, dei parametri di deficitarietà.

4. Situazione di cassa

Al fine di verificare la liquidità di cassa, al netto degli interessi passivi, dei debiti complessivi e dei residui passivi del Titolo I, si chiede di compilare la seguente tabella in merito alla situazione di cassa dal 31.12.2018 al 30.6.2023:

Importi in €	2019	2020	2021	2022	30.6.2023
Fondo cassa					
<i>di cui: libera</i>					
<i>di cui: vincolata</i>					

<i>di cui: importi pignorati</i>					
Fondi vincolati utilizzati per spese correnti ai sensi dell'art. 195 comma 2 T.U.E.L.					
Fondi vincolati utilizzati per spese correnti non ricostituiti al 31 dicembre					
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 T.U.E.L.					
Importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata					
Giorni di utilizzo dell'anticipazione					
Importo anticipazione non restituita al 31 dicembre					
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi					
Importo dei debiti certi liquidi ed esigibili					
Importo dei debiti fuori bilancio					
Importo residui passivi del Titolo I della spesa					

Si chiede, altresì, di trasmettere:

- copia del prospetto di derivazione *extra-contabile* (fornito dal tesoriere) dal quale si evinca l'effettivo utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nell'esercizio 2019, nonché il saldo della cassa al 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022 con l'indicazione del non utilizzo dell'anticipazione di cassa fino al 30.6.2023;
- copia delle determinazioni del responsabile finanziario di consistenza della giacenza vincolata all'1.1.2019, 1.1.2020, 1.1.2021, 1.1.2022, 1.1.2023, con descrizione delle voci inerenti ai medesimi vincoli, oltre alle registrazioni contabili di utilizzo e reintegro dei fondi vincolati per tutti gli esercizi riferiti alle suddette determinazioni (cfr. punto 10, principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

Si chiede, infine, di relazionare in merito al significativo incremento del saldo di cassa registrato nell'esercizio 2020 (€ 8.875.522,67) rispetto all'esercizio 2019, in cui la cassa registra un importo pari ad € 4.164.729,05, avendo cura di dettagliare in un apposito prospetto l'importo di eventuali fondi eccezionali ricevuti.

5. Analisi della capacità di riscossione

Nello schema istruttorio del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato si rappresenta che l'organo di revisione in carica dal 14.7.2022 ha evidenziato:

- la difficoltà dell'Ente di procedere ad una efficace riscossione delle entrate a vario titolo che consequenzialmente determinano estrema farraginosità delle procedure, complessità dell'attività e limitazioni su procedimenti di recupero coattivo, sicchè i flussi di incasso risultano fortemente rallentati;
- la necessità di potenziare l'attività di monitoraggio e verifica dell'attività svolta dal Servizio Tributi, ivi compresa una sua riformulazione e riorganizzazione dal punto di vista strutturale, con ricorso anche a spostamenti di personale interno, al fine di rendere maggiormente efficace l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie necessarie a finanziare la spesa, rimuovendo i fattori di inefficienza;
- di mettere in atto una maggiore spinta all'accertamento dell'evasione tributaria.

Alla luce di queste criticità, il Piano si concentra su misure di risanamento atte a superare le problematiche evidenziate e, al riguardo, il percorso risulta già avviato, come segnalato anche dall'organo di revisione che, nel dare in data 3.9.2022 parere favorevole al Piano rimodulato, rappresenta una *“energica inversione di tendenza nella curva dei proventi e delle entrate”* innescata con l'avvio dei ruoli emessi nell'anno 2017.

Appare, pertanto, necessario ricevere le integrazioni istruttorie di seguito richieste attesa l'importanza di incrementare la capacità di riscossione dell'Ente al fine di uscire dalla crisi e intraprendere un proficuo risanamento.

5.1. Riscossione complessiva delle entrate correnti

Con riferimento alle entrate correnti, si chiede di compilare le seguenti tabelle con i dati da consuntivo relativi agli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e dati da preconsuntivo al 30.6.2023 (accertamenti e riscossioni):

TITOLI	2019						2020					
	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSIONE C/R	%	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONE C/C	%	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSIONE C/R	%	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONE C/C	%
TITOLO I												

TITOLO II											
TITOLO III											
TOTALE											

TITOLI	2021						2022					
	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSIONE C/R	%	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONE C/C	%	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSIONE C/R	%	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONE C/C	%
TITOLO I												
TITOLO II												
TITOLO III												
TOTALE												

TITOLI	2023 (dati da preconsuntivo)					
	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSIONE C/R	%	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONE C/C	%
TITOLO I						
TITOLO II						
TITOLO III						
TOTALE						

5.2. Riscossione delle entrate proprie in conto residui

Al fine di verificare il *trend* delle riscossioni in conto residui delle entrate proprie nel periodo 2019 - 2022, si chiede all'Ente di compilare la seguente tabella:

TITOLI	2019			2020			2021			2022		
	RESIDUI	RISC. C/R	%	RESIDUI	RISC. C/R	%	RESIDUI	RISC. C/R	%	RESIDUI	RISC. C/R	%
TITOLO I												
TITOLO III												
TOTALE												

5.3. Entrate da recupero evasione tributaria

Si chiede all'Ente di compilare le seguenti tabelle con i dati relativi agli accertamenti delle entrate da recupero evasione tributaria per ciascun esercizio 2019, 2020, 2021, 2022 e dati da preconsuntivo 2023:

TRIBUTI	2019						2020					
	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSIONE C/R	%	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONE C/C	%	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSIONE C/R	%	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONE C/C	%
IMU-TASI												
TARSU-TIA-TARES-TARI												
IMPOSTA DI SOGGIORNO												
ALTRI TRIBUTI												
TOTALE												

TRIBUTI	2021						2022					
	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSIONE C/R	%	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONE C/C	%	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSIONE C/R	%	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONE C/C	%
IMU-TASI												
TARSU-TIA-TARES-TARI												
IMPOSTA DI SOGGIORNO												
ALTRI TRIBUTI												
TOTALE												

TRIBUTI	2023 (dati da preconsuntivo)							
	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSIONE C/R	%	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONE C/C	%	SOMME RIMASTE A RESIDUO AL 30.6.2023 (preconsuntivo)	F.C.D.E. AL 30.6.2023 (preconsuntivo)
IMU-TASI								

TARSU- TIA- TARES- TARI															
IMPOSTA DI SOGGIOR NO															
ALTRI TRIBUTI															
TOTALE															

6. Analisi della spesa

Al fine di valutare l'effettiva capacità del Comune di Pulsano (TA) di assolvere alle proprie obbligazioni, occorre verificare le percentuali di pagamento sugli impegni in conto residui e in conto competenza, con particolare riferimento alla parte corrente del bilancio.

Si chiede, pertanto, di compilare le seguenti tabelle con riferimento al periodo 2019/30.6.2023 (per l'anno 2023 con i dati di preconsuntivo):

SPESA	2019			2020			2021			2022			2023 (pre-consuntivo)		
	RESIDUI	PAGAMENTI NELL'ANNO	%	RESIDUI	PAGAMENTI NELL'ANNO	%	RESIDUI	PAGAMENTI NELL'ANNO	%	RESIDUI	PAGAMENTI NELL'ANNO	%	RESIDUI	PAGAMENTI NELL'ANNO	%
TITOLO I															

SPESA	2019			2020			2021			2022			2023 (preconsuntivo)		
	IMPEGNI	PAGAMENTI IN C/C	%	IMPEGNI	PAGAMENTI IN C/C	%	IMPEGNI	PAGAMENTI IN C/C	%	IMPEGNI	PAGAMENTI IN C/C	%	IMPEGNI	PAGAMENTI IN C/C	%
TITOLO I															

7. Fondo di rotazione

Come indicato anche nella relazione del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale in ordine al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato, datata 15.5.2023, il Comune di Pulsano (TA), con nota n. 85 del 2.1.2019, ha richiesto l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter T.U.E.L. e con nota n. 2485 del 31.1.2019 ha richiesto l'anticipazione nella misura del 50% ai sensi dell'art. 1 comma 960 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

Con decreto datato 13.9.2019 del Direttore centrale per la finanza locale del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali è stata concessa al Comune di

Pulsano (TA) la predetta anticipazione del Fondo nella misura del 50% dell'importo massimo concedibile a ciascun ente richiedente, come indicato nella seguente tabella:

Ente	Provincia	Tipo ente	Abitanti	Importo Riparto	Anticipo 50 per cento
PULSANO	TA	CO	11.431	3.429.300,00	1.714.650,00

Tab. 3: relazione datata 15.5.2023 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale in ordine al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato del Comune di Pulsano (TA)

Orbene, alla luce della anticipazione ottenuta si chiede all'Ente di chiarire le modalità di utilizzo del Fondo di rotazione e di contabilizzazione delle risorse ricevute, avendo cura di evidenziare le voci di conto interessate, sia in entrata che in spesa, con specificazione dei relativi importi, sino al 31.12.2022, allegando la relativa documentazione contabile.

Inoltre, si invita l'Ente a precisare se ha adottato le misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio previste dall'art. 243-bis comma 9 lettere a), b), c), c-bis), d) ed e) T.U.E.L..

Infine, si invita l'Ente a trasmettere il relativo piano di ammortamento e un elenco aggiornato dei pagamenti effettuati a valere sull'acconto del Fondo di rotazione specificando per quali debiti fuori bilancio previsti nel piano di riequilibrio si è utilizzato l'importo in argomento, nonché a chiarire le tecniche di sterilizzazione adoperate al fine di evitare un effetto espansivo della spesa.

Al riguardo, si rammenta che l'utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione in termini di competenza per dare copertura non a oneri già definiti (come per le tradizionali anticipazioni di liquidità) ma ad obbligazioni in là da divenire, assumerebbe i connotati di un vero e proprio mutuo, con ciò contrastando con il precetto costituzionale di cui all'art. 119 comma 6 della Costituzione (cfr. Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione n. 3/2020; Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 108/2021).

8. Dismissione immobili e beni dell'ente

Le tabelle allegate a pag. 47 e 48 dello schema istruttorio del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato (Sezione II - paragrafo 9.6.) riportano le procedure di alienazione

dei beni del patrimonio disponibile ai sensi dell'art. 58 del decreto-legge n. 112/2008: in particolare, la prima tabella elenca le procedure avviate nell'anno 2021, mentre la seconda concerne il piano delle alienazioni per il triennio 2022/2024.

Si rammenta, infatti, che il Comune di Pulsano (TA), avendo usufruito del 50% del Fondo di rotazione nell'anno 2019, risulta obbligato ad alienare i beni del patrimonio immobiliare disponibile.

Al riguardo, pertanto, si chiede all'Ente di relazionare e di fornire aggiornamenti in merito all'avvio e allo stato delle procedure di dismissione avviate, allegando le relative determinate.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia:

- dispone che il Comune di Pulsano (TA) trasmetta, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della presente deliberazione, le integrazioni istruttorie richieste;
- rinvia ogni decisione in ordine alla approvazione o al diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale in esame a data successiva al termine assegnato al Comune per l'invio di quanto richiesto;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Servizio di supporto, al Segretario generale, al Commissario straordinario *ex art.* 143 T.U.E.L., al Responsabile del servizio economico-finanziario e all'Organo di revisione del Comune di Pulsano (TA), nonché, per conoscenza, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2023

Il Magistrato relatore
Donatella Palumbo

Il Presidente f.f.
Cinzia Barisano

Il Direttore della Segreteria
Salvatore Sabato